



Il Sub Commissario ad acta
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario
(Delibere del Consiglio dei Ministri del 23/04/2010, 3/03/2011 e 23/3/2012)

Prot. n. 817 /c
del 17/2/2014

ASL NA 1 CENTRO
21 FEB. 2014
DIPTO ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' DELLE CURE
PROT. <u>1474</u>

A.S.L. NA 1 CENTRO
Prot. N. 0008887/2014
ENTRATA
19/02/2014
DG



DA DS
98/10/pe
29/02/14

UFFICIO DI GABINETTO
La Responsabile
Dott.ssa Isabella Mele

Al Presidente della FEDERLAB ITALIA
Via del Corso n° 42
00186 ROMA RM

e.p.c. Al Ministero della Salute
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria

Al Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali

Al Commissario ad acta per il tramite del
Capo di Gabinetto

Al Capo Dipartimento della Salute e delle
Risorse Naturali

All'Avvocatura Regionale
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

LORO SEDI

Oggetto: Atto di invito e di diffida del 20 gennaio 2014 inviato dal Presidente di FEDERLAB ITALIA e registrato al prot. n. 480 del 29/1/2014 del Sub Commissario ad acta per il Piano di Rientro del Settore Sanitario

Il Presidente di FEDERLAB ITALIA con atto del 20/01/2014, registrato al prot. n. 480 del 29/1/2014, ha invitato e diffidato il Commissario ad acta per il Piano di Rientro del Settore Sanitario, lo scrivente Sub Commissario ad acta e le Aziende Sanitarie Locali "... ad aumentare le tariffe del valore economico corrispondente allo sconto, non dovuto, ai fini della remunerazione da corrispondere alle strutture private accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, e segnatamente di laboratorio, legittimamente erogate nell'esercizio 2013, nonché e per l'effetto a non convocare il Tavolo Tecnico per la determinazione del consuntivo 2013 per la specialistica ambulatoriale convenzionata fino a quando non si sarà provveduto alla rideterminazione delle tariffe e dei budget che effettivamente avrebbero dovuto (recte: devono) essere corrisposti e assegnati alla specialistica ambulatoriale, e segnatamente di laboratorio, per l'esercizio 2013".

L'Associazione fonda le suddette richieste sulla sentenza n. 10976/2013 del TAR Lazio che, pronunciandosi sul ricorso n. 02494/2013 presentato da FEDER ANISAP ed altri contro il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013 - Supplemento ordinario n. 8, che ha stabilito le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera, di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, ha annullato "... la tariffa relativa alle prestazioni di

W/15
W/001
Amministrativo
GM



Il Sub Commissario ad acta

per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario
(Delibere del Consiglio dei Ministri del 23/04/2010, 3/03/2011 e 23/3/2012)

assistenza specialistica ambulatoriale nella parte in cui include nella stessa il valore dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, l. 27 dicembre 2006, n. 296.

L'atto di invito e diffida non è accoglibile. Infatti, il Ministero della Salute con nota del 24 gennaio 2014, prot. DGPROGS 0002067 - P, inviata all'Avvocatura Generale dello Stato e, successivamente, trasmessa per documentazione allo scrivente in data 4 febbraio 2014, ha chiarito che: "... questa Amministrazione, nel determinare le tariffe di cui all'allegato 3 del menzionato D.M. in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, non ha applicato alcuno sconto rispetto a quanto risultante dall'analisi svolta ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95".

Per questo motivo, il Ministero della salute nella citata nota del 24/01/2014 deduce: "... l'erroneità in punto di fatto ..." del (parziale) annullamento operato dalla citata sentenza n. 10976/2013 del TAR Lazio, mentre "... la maggioranza delle sentenze con le quali il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità del decreto medesimo lo fanno salvo nella sua integrità (es. n. 10982/2013) per cui appare necessario proporre appello previa sospensione ..." avverso la sentenza n. 10976/2013.

Peraltro, il chiarimento fornito dal Ministero rende impossibile applicare anche solo provvisoriamente, in attesa del giudizio di appello e dell'esito della richiesta di sospensiva, l'annullamento parziale della tariffa, stabilito dal TAR Lazio "nella parte in cui include nella stessa il valore dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, l. 27 dicembre 2006, n. 296", considerato che il Ministero della Salute esclude che tale valore sia stato applicato nei conteggi con cui ha determinato la tariffa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale "ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95".

Non appare superfluo, infine, evidenziare che tali conteggi non sono nella disponibilità dello scrivente.

Per tutto quanto sopra esposto, si conclude per il rigetto dell'atto di invito e diffida, e si chiede al Ministero della Salute, cui la presente è destinata per conoscenza, di tenere prontamente informata questo Ufficio degli sviluppi del contenzioso richiamato.

Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco

Il Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente della U.O.D. 14 G.E.F.
Dott. G.F. Ghidelli

Il Funzionario
Avv. Marianna Oliva